

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

VI Settore – Patrimonio – Edilizia scolastica ed infrastrutture varie

SCHEMA DI CONTRATTO

(Redatto ai sensi dell'art.43 del Decreto Legislativo 163/2006 recepito con L.R. 12 del 12/07/2011 pubblicata sulla GURS n.30 del 14/07/2011)

per i **Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire negli edifici provinciali di competenza – esercizio 2013.**

Le opere da realizzare possono essere sommariamente riassunte come appresso:

PALAZZO DELLA PROVINCIA

Rimozione e successivo rifacimento dell'intonaco degradato nel soffitto della stanza del Direttore generale, negli uffici di ragioneria e nel soffitto del vano scala alloggio Prefetto;

Collocazione di cartongesso a copertura tubazione dell'impianto di riscaldamento al piano secondo negli uffici di ragioneria;

Tinteggiatura al piano secondo – uffici di ragioneria;

Verniciatura infissi piano secondo negli uffici di ragioneria e delle grate in ferro delle finestre del piano seminterrato;

Collocazione di maniglione antipanico nel bagno H al piano rialzato;

Compartimentazione degli archivi al piano seminterrato mediante la realizzazione di tramezzi in muratura di mattoni pieni, intonaco, tinteggiatura e collocazione di porte REI 120;

Lavori di piccola manutenzione consistenti nella sostituzione di lastre di marmo nella scala ed in varie zone dell'edificio.

PALAZZO VARISANO

Collocazione di pompe di calore al piano terzo;

	Disfacimento della guaina degradata della copertura (striscia finale tra	
	pavimento e muretto) e successiva impermeabilizzazione con guaina	
	prefabbricata a base di bitume;	
	Tinteggiature ambienti al piano terzo.	
	PALAZZO DI VIALE DIAZ	
	Collocazione saracinesca lato Tribunale.	
	PALAZZO DI VIA BAGNI	
	Collocazione di rivestimento di parete in cartongesso fra l'ascensore e le	
	pareti dell'edificio e relativa tinteggiatura.	
	PALAZZO DELLA QUESTURA	
	Rimozione e successiva ricollocazione di infissi in alluminio a taglio	
	termico in alcuni ambienti.	
	CASERMA DEI CARABINIERI DI CENTURIPPE	
	Rimozione e successiva ricollocazione di infissi in alluminio a taglio	
	termico in alcuni ambienti.	
	DOMUS KORE	
	Revisione del manto di tegole della copertura lato interno.	
	L'importo dei lavori ammonta ad 68.013,14 di cui €38.455,53 per lavori	
	soggetti a r.a., € 5.405,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,	
	€ 24.151,86 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed €	
	24.723,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione	
	Tutto quanto sopra premesso e considerato l'anno duemila....., il giorno	
 del mese di, nella sede della Provincia	
	Regionale di Enna, Piazza Garibaldi, n. 1 senza l'assistenza dei testimoni	
	avendovi le parti contraenti concordemente rinunziato, sono convenuti i	

seguenti signori:

- Sig. _____, nato a _____, il _____, in qualità di

_____, autorizzato alla stipulazione dei contratti;

- Sig. _____, nato a _____, il _____, in qualità

di _____ dell'impresa _____ con sede

in _____, via _____, domicilio presso

_____, iscritta al Registro Imprese della

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____

al n. _____, come attestato con certificato del _____; codice

fiscale _____ - partita IVA n. _____; posizione INPS

_____; posizione INAIL _____, posizione Cassa Edile

_____;

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione

temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo

_____ costituita tra essa medesima e le seguenti imprese

mandanti:

1- _____ impresa

con sede in _____, via

con _____ domicilio

presso _____

	codice fiscale [] e partita IVA	
	[];	
	2- impresa	
	con sede in, via	
	
	con domicilio	
	presso.....	
	
	codice fiscale [] e partita IVA	
	[];	
	3- impresa	
	con sede in, via	
	
	con domicilio	
	presso.....	
	
	codice fiscale [] e partita IVA	
	[];	
	nonché l'impresa	
	con sede in, via	
con domicilio	
	presso.....	
codice fiscale [] e partita IVA	
	[] , cooptata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92,	
	comma 5, del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.	
	4	

di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”.

PREMESSO CHE

è stato esperimento in data il pubblico incanto per l'appalto dei lavori in epigrafe indicati:l'appaltatore è rimasto aggiudicatario, come emerge dal relativo verbale di gara redatto in data, con il ribasso percentuale del% (..... per cento) per l'importo netto di €. (Euro.....) comprensivo degli oneri per la sicurezza;ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, e del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, si è preso atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R.;

l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di €. (Euro.....) corrispondente al 10% (dicesi dieci per cento) dell'importo d'appalto , a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fidejussoria/fidejussione bancaria n. della Società/Istituto rilasciata in data Detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fino al pagamento della rata di saldo;

il responsabile unico del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006 ed il rappresentante legale dell'appaltatore hanno sottoscritto

apposito verbale ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010

ove, concordemente, hanno dato atto del permanere delle condizioni che

consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

l'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la

mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori,

a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di

forza maggiore;

la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata

accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in

materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le

norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla

sua perfetta esecuzione;

è stata compiuta la post informazione mediante pubblicazione su

.....

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e

stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2

Documenti facenti parte del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti:

- dal capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n.145 del 19 aprile 2000 (in vigore ai sensi del D.L. 163/2006 art. 253 comma 3) che, trattandosi di atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto, si intende integralmente richiamato nel presente atto, anche se non materialmente allegato, perché ne faccia parte integrante e sostanziale;
- dal Capitolato Speciale d'Appalto redatto dall'Ufficio tecnico della stazione appaltante, che si allega sotto la lettera "A";
- dagli elaborati grafici progettuali che si allegano sotto la lettera "B";
- dal cronoprogramma, che si allega sotto la lettera "C";
- dal Piano di sicurezza e di coordinamento ex D.Lgs. n.81/2008 come integrato e modificato, che si allega sotto la lettera "D";
- dal piano operativo di sicurezza che si allega sotto la lettera "E"; perché ne formino parte integrante e sostanziale.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Fanno invece parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro "a misura",

costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 3

Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a €.

.....(Euro.....) (diconsi €.....) di

cui:

a)- €..... (Euro) per lavori veri e propri;

b)- €. (Euro) per oneri per l'attuazione dei piani

di sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi del combinato disposto dell'art.

131, comma 3, del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i e dell'art. 100,

commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato misura ai sensi degli articoli 326 e 329, della legge

20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F";

Articolo 4

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,

richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, esse saranno attuate

nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del Decreto

Legislativo 163/2006 e s.m.i , agli artt. 43, comma 8, ed artt. 161-162 del

regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, agli artt. 10 e 11 del

capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000 (in vigore

ai sensi del D.L. 163/2006 art. 253 comma 3), ed infine all'art. 14 della legge

n. 61/98.

	2. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme	
	citare, una nuova perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad	
	eventuali nuovi prezzi non previsti nell'elenco prezzi unitari.	
	3. L'esecuzione dei lavori di variante deve essere preceduta dalla	
	approvazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previo	
	aggiornamento del piano operativo e, ove necessario, del piano di sicurezza e	
	di coordinamento.	
	4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso delle	
	varianti migliorative di cui all'art. 11 del D.M. n. 145/2000.	
	5. Qualora, relativamente ai lavori in variante o ai lavori in economia che si	
	rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di nuovi	
	prezzi non contemplati nella "lista delle lavorazioni e forniture previste per la	
	esecuzione dell'opera", la direzione dei lavori procederà alla definizione dei	
	nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui	
	all'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.	
	TITOLO II	
	RAPPORTI TRA LE PARTI	
	Articolo 5	
	Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	
	La consegna dei lavori verrà effettuata secondo le norme di cui agli artt. 153,	
	154 e 155 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.	
	I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto ¹	
	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dell'appalto è fissato in giorni 100	
	(CENTO) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di	
	consegna dei lavori. Tali tempi, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, D.P.R.	
	9	

	n. 207/2010, sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.	
	Il certificato di ultimazione verrà redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 199 del Regolamento, su richiesta dell'impresa appaltatrice.	
	La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori; in tal caso ne dà comunicazione all'appaltatore per iscritto e questi non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.	
	Articolo 6	
	Penale per i ritardi - Premio di accelerazione	
	Nel rispetto dell'articolo 22 del Capitolato Generale e dell'art. 145 del regolamento generale D.P.R. n. 207/2010, la penale per il ritardo nel terminare i lavori risulta stabilita nella somma di €. per ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre ai maggiori danni documentati.	
	La penale per il ritardo nel terminare i lavori indicati nel computo metrico rimane stabilita nella somma di €. per ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre ai maggiori danni documentati. L'ammontare delle penali verrà contabilizzato nel SAL successivo a debito dell'Impresa.	
	Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nell'andamento dei lavori che hanno comportato l'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore o ordine dell'Autorità. Non è previsto alcun premio di accelerazione.	

Articolo 7

Sospensioni o riprese dei lavori - Proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali previste dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) , del Decreto legislativo 163/2010 , impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 24 del capitolato generale, d'ufficio, o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale e nel rispetto degli articoli 158 del Regolamento e 24 del Capitolato Generale.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non

	spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.	
	Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate ai prevedibili andamenti stagionali sfavorevoli all'esecuzione dei lavori in quanto già previste nel cronoprogramma.	
	Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o magazzinate in cantiere.	
	L'appaltatore, ai sensi dell'art. 26 del D.M.LL.PP. n. 145/00, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere alla stazione appaltante con congruo anticipo e comunque almeno 45 giorni prima della scadenza contrattuale, con domanda motivata, la proroga dei lavori. Il direttore dei lavori concederà tale proroga, qualora la ritenga giustificata.	
	A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.	
	Articolo 8	
	Oneri a carico dell'appaltatore	
	Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 18 del Capitolato Generale ed agli altri specificati nel presente schema di contratto, sono a carico dell'Impresa appaltatrice i seguenti oneri ed obblighi:	
	Prima dell'inizio dei lavori la comunicazione scritta al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, prima dell'inizio	
	12	

	dei lavori., dei nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere, Capo Cantiere,	
	Responsabile della Sicurezza per la Prevenzione e Protezione (RSPP),	
	Addetto alle emergenze;	
	Durante i Lavori il mantenimento sempre, in ogni istante, della continuità	
	dello scolo delle acque dei corsi d'acqua intercettati; le prestazioni del	
	personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, tracciamenti, le	
	misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e	
	collaudo dei lavori, nonché le prove e misurazioni che la Direzione dei Lavori	
	ritenga di effettuare; l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei	
	procedimenti e delle cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli	
	operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare	
	danni ai beni pubblici e privati. A tale riguardo l'appaltatore è tenuto ad	
	osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza e della salute	
	dei lavoratori sul luogo di lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008, le norme	
	specifiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni	
	contenute nel D.P.R. n. 547/55, nonché le norme in vigore in materia di	
	infortunistica; l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o la messa in atto di qualsiasi	
	accorgimento necessario all'igiene e alla prevenzione degli infortuni;	
	l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di	
	adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;	
	l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario a tutte le attività e lavori	
	del cantiere; le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni	
	occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e	
	fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei	
	lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti	

	servizi; la fornitura di acqua potabile agli operai addetti ai lavori, e di acqua	
	idonea per il confezionamento dei calcestruzzi e delle malte, nonché per le	
	idropulizie; la costruzione di ponti di servizio, fissi o mobili, passerelle,	
	accessi e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per i montaggi e	
	le prove, il tutto completo delle necessarie opere di protezione; la fornitura a	
	proprie spese, al Committente, della documentazione fotografica relativa ai	
	luoghi prima dell'inizio lavori ed alle varie fasi esecutive, nel numero e	
	dimensioni indicate di volta in volta dalla Direzione lavori; la collaborazione	
	con gli Uffici Tecnici degli Enti proprietari delle infrastrutture presenti	
	(acquedotti, gasdotti, cavi elettrici e telefonici, ecc.); il movimenti di terra, le	
	piste, i piazzali, ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere	
	attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e	
	perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le	
	opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso secondo le indicazioni	
	della DL, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e	
	la sistemazione delle strade in modo da rendere sicuri il transito e la	
	circolazione dei veicoli e delle persone addetti ai lavori tutti; la guardia e la	
	sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del	
	cantiere e di tutti i materiali e macchinari in esso esistenti; il libero accesso al	
	cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso	
	d'esecuzione, alle persone addette, nonché a richiesta della DL, l'uso parziale	
	o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio,	
	impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per	
	tutto il tempo occorrente alla costruzione dei lavori, che il Committente	
	intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali,	

	come dall'Amministrazione, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di	
	sorta. il libero accesso, pedonale e veicolare, in qualsiasi istante ,alle proprietà	
	private, che per causa dei lavori si venissero a trovare intercluse, mediante la	
	posa di passerelle, andatoie o ponti temporanei; il pagamento delle tasse e	
	l'accollo degli altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di	
	occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.);	
	l'informazione giornaliera fornita alla DL sull'andamento dei lavori;	
	l'informazione tempestiva, mediante raccomandata, a tutti gli uffici pubblici	
	competenti (e p.c. alla D.L.) per i necessari nulla-osta ai lavori; l'esecuzione	
	di tutti i lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le	
	opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al	
	progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori	
	tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non	
	risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal capitolato o dalla	
	descrizione delle opere (in ogni caso l'appaltatore non potrà dare corso	
	all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi	
	dell'articolo 1659 del C.C.); nel caso di sospensione dei lavori, l'onere di	
	ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e	
	per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore	
	l'obbligo di risarcimento dei danni conseguenti al mancato od insufficiente	
	rispetto della presente norma.A scopo del collaudo il confezionamento a	
	proprie spese dei campioni dei materiali, nonchè il loro trasporto al	
	laboratorio per l'esecuzione delle relative prove; la esecuzione di ogni prova	
	di carico statica o dinamica che sia ordinata dalla DL su qualsiasi struttura	
	portante connessa alle opere realizzate; la fornitura di manodopera e di mezzi	

	per effettuare le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli	
	esperimenti e quant'altro necessario al collaudo, nonché quanto occorre per	
	ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate per l'esecuzione delle	
	verifiche; la fornitura, per tutta la durata dei collaudi, di ogni apparecchiatura	
	necessaria per i collaudi medesimi; la manutenzione ordinaria di tutte le opere	
	fino al collaudo (art 5, lettera h, Capitolato Generale d'appalto). A fine lavori	
	la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di	
	transito e di accesso allo stesso; l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese,	
	alla riparazione di strade di accesso, sommità arginali ed altre opere che	
	risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici necessari alla	
	esecuzione dei lavori; il ripristino delle strade preesistenti che l'Impresa abbia	
	in qualsiasi modo danneggiato; lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, di	
	ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.	
	Articolo 9	
	Contabilizzazione dei lavori	
	La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata sulla base dei prezzi	
	unitari contrattuali. Con le modalità di cui all'art.43, comma 6, del DPR n.	
	207/2010	
	Articolo 10	
	Invariabilità del corrispettivo	
	Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo	
	1664, comma 1, del codice civile.	
	Articolo 11	
	Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	
	E' dovuta l'anticipazione prevista per legge.	

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori al netto di importo non inferiore a **€.20.000,00 (Euro ventimila/00)**, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/00; detto importo può essere raggiunto anche in base alla percentuale di avanzamento dei lavori appaltati a corpo. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo l'approvazione del contratto. In ogni caso il certificato di pagamento dovrà essere emesso dal responsabile del procedimento non oltre 45 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal direttore dei lavori; il pagamento dovrà avvenire, con l'emissione del mandato, entro 30 giorni dalla data del certificato di pagamento. Quando, per motivi indipendenti dall'Impresa, i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, è facoltà della Direzione Lavori, su richiesta dell'impresa stessa, disporre il pagamento di un acconto, qualunque sia l'ammontare, al netto delle ritenute di legge. In corrispondenza di ogni SAL, verrà corrisposta all'impresa la quota parte di oneri della sicurezza proporzionale all'importo dello stesso SAL. I pagamenti a favore dell'Impresa saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente da indicarsi sulla fattura. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, verrà effettuato dopo la redazione del conto finale. Il pagamento di detta rata deve comunque avvenire entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte

dell'appaltatore, di una garanzia fideiussoria (art. 235, comma 2, DPR n. 207/2010) pari all'importo della rata stessa, maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra il pagamento della rata ed il collaudo definitivo (art. 124, comma 3, DPR n. 207/2010). In mancanza della garanzia fideiussoria il pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Articolo 12

Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nell'articolo precedente, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e nei termini di cui all'articolo 144 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/00.

Articolo 13

Pagamenti per lavori non previsti – Nuovi prezzi

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art. 163 del Regolamento attuativo del Decreto Legislativo di cui al DPR n. 207/2010.

Articolo 14

Collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi

	dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume	
	carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due	
	mesi da quest'ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato	
	anche in assenza di atto formale di approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore	
	risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
	denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo,	
	trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed	
	alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto	
	fino all'emissione degli atti di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della	
	stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le	
	opere ultimate.	
	Articolo 15	
	Risoluzione del contratto	
	1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure	
	degli artt. 135-136 del Decreto Legislativo n. 163/2010, tra l'altro, nei	
	seguenti casi:	
	a) frode dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori;	
	b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo	
	netto contrattuale;	
	c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei	
	lavori da parte dell'appaltatore;	
	d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la	
	sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a	

carico dell'appaltatore;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;

f) rallentamento dei lavori da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;

n) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed

immettere nel possesso del cantiere la stazione appaltante.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere la stazione appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

Articolo 16

Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'Organo di collaudo e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro 60 giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, l'eventuale contenzioso come previsto agli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale d'appalto. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto ed il Collegio avrà sede in Agrigento.

4. La parte cui viene notificata l'istanza di arbitrato, entro i 20 gg. successivi dovrà procedere alla nomina del proprio Arbitro. In mancanza, la parte che ha avanzato l'istanza di arbitrato potrà chiedere, mediante ricorso, che l'Arbitro venga nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 810,

comma 2, del c.p.c.

5. In ogni caso, qualora una delle parti declini la richiesta di arbitrato della controparte ricorrendo a domanda giudiziale, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

6. In nessun caso l'impresa potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, nel corso dei giudiziari di cui sopra.

Articolo 17

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'Impresa dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

3. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Detti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Impresa è inoltre responsabile in rapporto alla Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui

al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

4. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge n. 55/90 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/00.

5. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti all'art. 8 del presente schema di contratto riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi della legge n. 55/90 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante: prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori; al maturare di ogni stato di avanzamento lavori, copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi anche per conto degli eventuali subappaltatori. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Articolo 18

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste al capo I

del capitolato speciale d'appalto nonché:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 che

l'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante;

b) il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione

appaltante e le eventuali proposte integrative dello stesso del quale assume

ogni onere e obbligo e che si allega al presente contratto sotto la lettera E

perché ne faccia parte integrante e sostanziale;

c) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano

di sicurezza di cui alla precedente lettera b) che si allega al presente

contratto sotto la lettera F perché ne faccia parte integrante e sostanziale.

2. L'appaltatore non può eseguire le proprie lavorazioni prima che il

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione abbia espresso parere

favorevole sul relativo Piano Operativo di Sicurezza.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di

risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19

Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo

18 della legge n. 55/90, i lavori previsti nel capitolato speciale d'appalto che

l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere

subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste

dalla normativa vigente.

3. L'affidamento in subappalto è autorizzato alle seguenti condizioni:

a) che l'impresa abbia indicato per iscritto, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare;

che l'impresa, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la

stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni unitamente alla dichiarazione circa

la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del c.c., con l'impresa alla quale è affidato il

subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle

imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

che al momento del deposito presso l'Amministrazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto, l'Impresa fornisca altresì la

documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla legislazione vigente;

che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modifiche ed

integrazioni.

4. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30

giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia

provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti.

	5. Se non sono rispettate le condizioni per l'autorizzazione del subappalto,	
	l'amministrazione è legittimata a recedere dal contratto di appalto ai sensi	
	dell'art. 21 della legge n. 646/82 e ad esercitare le azioni necessarie al	
	riconoscimento del risarcimento del danno.	
	6. Il subappaltatore ed i subcontraenti potranno entrare in cantiere solo dopo	
	aver ottenuto l'autorizzazione e dopo l'accettazione del proprio piano	
	operativo da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei	
	lavori.	
	7. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il	
	coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92	
	del decreto legislativo n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la	
	propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del	
	subappalto.	
	8. L'appaltatore è tenuto a:	
	a) praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti	
	dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;	
	indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, anche i nominativi di	
	tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei	
	lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;	
	b) trasmettere all'Amministrazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di	
	ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate	
	relative ai pagamenti da essa aggiudicataria via via corrisposti al	
	subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle eventuali ritenute di	
	garanzia effettuate.	
	9. L'appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione	

	appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la	
	Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da	
	richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza	
	all'esecuzione di lavori subappaltati.	
	10. Le imprese subappaltatrici devono:	
	osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai	
	contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la	
	zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con	
	l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro	
	dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;	
	per tramite dell'appaltatore, trasmettere alla Stazione appaltante, prima	
	dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti	
	previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;	
	trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,	
	previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici	
	previsti dalla contrattazione collettiva.	
	11. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei	
	subappaltatori, che resta quindi a carico dell'appaltatore.	
	Articolo 20	
	Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli	
	atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 129, comma 2, del	
	Decreto Legislativo 163/2006 , ha prestato apposita cauzione definitiva	
	mediante fidejussione numero in data rilasciata	
	dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per	
	27	

l'importo di €. (Euro) pari al % dell'importo del presente contratto, I.V.A. inclusa.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto e deve intendersi svincolata automaticamente, senza bisogno di atti formali, all'emissione del certificato di collaudo ovvero, in mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato. Sono nulle eventuali clausole in contrasto con l'art. 129, comma 2 del decreto legislativo 163/2006 e con l'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010

Articolo 21

Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 3, de decreto legislativo 163/2006. e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, l'appaltatore deve assumersi la responsabilità per danni causati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse.

2. A tale scopo, l'appaltatore ha stipulato due assicurazioni che tengono indenne la stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio:

- una per il danneggiamento o la distruzione delle opere realizzate o esistenti, con polizza numero in data rilasciata dalla società agenzia/filiale di per un massimale di €. (Euro);

- l'altra per la responsabilità civile verso terzi, con polizza numero

..... in data rilasciata dalla società/dall'istituto

..... agenzia/filiale di per un massimale di €.

..... (Euro).

3. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie prestate dall'impresa mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

4. L'appaltatore è tenuto a consegnare copia delle quietanze delle due polizze in occasione dei SAL.

Articolo 22

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Ai sensi dell'art.139 del DPR 207/2010 tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di segreteria, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio, di notifica, per copie, fotografie di lavori ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 23

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8/8/1994 n.490 e D.P.R. 3/6/1998 n.252, si prende atto che in relazione al soggetto "APPALTATORE" non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art.10 della legge 31/5/1965 n.575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n.252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di ai sensi dello art.6 del citato D.P.R.

Art.24

Efficacia del contratto

1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione e diverrà efficace e, perciò, esecutivo, dopo la presa d'atto dell'approvazione.

Il presente atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia.

La Stazione appaltante

L'appaltatore

(.....)

(.....)